Conto corrente con la Posta — Anno 77° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 luglio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1434.
Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 516, contenente modificazioni alla legge 13 dicembre 1928, n. 3107, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale Serico.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 8 giugno 1936-XIV, n. 1436.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — È convertito in legge il R. decreto-legge 24 febbraio 1936-XIV, n. 455, contenente provvidenze a favore della produzione serica derivante dal raccolto bozzoli 1936.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 2 luglio 1936-XIV, n. 1436.

Richiamo alle armi per istruzione di sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito delle classi 1907, 1908 e 1910.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 177 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 8 settembre 1932-X, n. 1332, modificato con la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1096;
Visto l'art. 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi, modificato dal Regio decreto-legge 13 maggio 1935-XIII, n. 1101;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Nel corrente anno 1936 saranno richiamati alle armi per istruzione i sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, residenti nel Regno, in congedo illimitato ed appartenenti:
a) ai radiotelegrafisti del genio delle classi 1907 e 1908;
b) ai telegrafisti del genio della classe 1910.

Art. 2. — I militari richiamati a norma del precedente articolo riceveranno apposita partecipazione personale nella quale sarà anche indicato il giorno della presentazione.

Art. 3. — La durata del richiamo sarà di 70 giorni ed avrà luogo nel tempo e nei modi che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Art. 4. — Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1936.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 375, foglio 142. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1437.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata autonoma di S. Bartolomeo, in Brecciarola (Chieti).

N. 1437. R. decreto 4 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Chieti, in data 13 aprile 1932, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma, sotto il titolo di S. Bartolomeo, in Brecciarola (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV.

REGIO DECRETO 4 giugno 1936-XIV, n. 1438.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia autonoma della Rettoria di S. Zeno, in Colognola ai Colli (Verona).

N. 1438. R. decreto 4 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescono di Verona, in data 12 aprile 1920, relativo alla erezione della Rettoria di S. Zeno in Colognola ai Colli (Verona), in parrocchia autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 18 maggio 1936-XIV, n. 1439.

Approvazione del nuovo statuto della Società di Solferino e San Martino di Padova.

N. 1439. R. decreto 18 maggio 1936, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Società di Solferino e San Martino di Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1936 - Anno XIV

REGIO DECRETO 25 giugno 1936-XIV, n. 1440.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Vittorio Emanuele II », in Firenze, ad accettare un legato.

N. 1440. R. decreto 25 giugno 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi « Vittorio Emanuele II » in Firenze, viene autorizzato ad accettare il legato disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla signora Annunziata Del Grande.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1936 - Anno XIV.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 luglio 1936-XIV.

Nomina del dott. Benedetto Vincenzo a membro della Corporazione delle comunicazioni interne.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;
Visto il proprio decreto 23 giugno 1934, che costituisce la Corporazione delle comunicazioni interne;
Visto il proprio decreto 11 luglio 1936-XIV con il quale l'on. Felicella Enrico, membro della Corporazione delle comunicazioni interne cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei lavoratori per gli uffici e le agenzie di viaggio;
Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina del dott. Benedetto Vincenzo a membro della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei lavoratori per gli spedizionieri, in sostituzione dell'on. Felicella Enrico;

Decreta:

Il dott. Benedetto Vincenzo è nominato membro della Corporazione delle comunicazioni interne, quale rappresentante dei lavoratori per gli spedizionieri, in sostituzione dell'on. Felicella Enrico.

Roma, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2976)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 luglio 1936-XIV.
Nomina dell'on. Felicella Enrico a membro della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza dei lavoratori per gli uffici e le agenzie di viaggio.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1934, che costituisce la Corporazione dell'ospitalità;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1936-XIV con il quale l'on. dott. prof. Da Empoli Attilio, membro della Corporazione dell'ospitalità, in rappresentanza dei lavoratori per gli uffici e le agenzie di viaggio, cessa dal rappresentare tale categoria professionale, assumendo nella stessa Corporazione la rappresentanza dei lavoratori per le case private di cura;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936, con il quale l'on. Felicella Enrico, membro della Corporazione delle comunicazioni interne, in rappresentanza dei lavoratori per gli spedizionieri, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina dell'on. Felicella Enrico a membro della Corporazione dell'ospitalità, quale rappresentante dei lavoratori per gli uffici e le agenzie di viaggio, in sostituzione dell'on. dott. prof. Da Empoli Attilio;

Decreta:

L'on. Felicella Enrico, membro della Corporazione delle comunicazioni interne, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei lavoratori per gli uffici e le agenzie di viaggio, in sostituzione dell'on. dott. prof. Da Empoli Attilio.

Roma, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2978)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 luglio 1936-XIV.
Nomina dell'on. prof. Da Empoli Attilio a membro della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza dei lavoratori per le case private di cura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934, che costituisce la Corporazione dell'ospitalità;

Visto il proprio decreto 11 luglio 1936-XIV con il quale il signor Bloise Francesco, membro della Corporazione dell'ospitalità in rappresentanza dei lavoratori per le case private di cura, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei lavoratori per la panificazione;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936, con il quale l'on. dott. prof. Da Empoli Attilio, membro della Corporazione dell'ospitalità, in rappresentanza dei lavoratori per gli uffici e le agenzie di viaggio è stato confermato nella carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina dell'on. dott. prof. Da Empoli Attilio a membro della Corporazione dell'ospitalità quale rappresentante dei lavoratori per le case private di cura in sostituzione del signor Bloise Francesco;

Decreta:

L'on. dott. prof. Da Empoli Attilio, membro della Corporazione dell'ospitalità, in rappresentanza dei lavoratori per gli uffici e le agenzie di viaggio, cessa dal rappresentare tale categoria professionale, assumendo nella stessa Corporazione la rappresentanza dei lavoratori per le case private di cura in sostituzione del signor Bloise Francesco.

Roma, addì 11 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2977)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 20 luglio 1936-XIV.
Autorizzazione alla Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia ad elevare da 25 a 40 milioni di lire il limite di emissione dei buoni fruttiferi nominativi della Sezione medesima.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Visto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Vista la domanda avanzata dagli organi amministrativi del Banco di Sicilia, Istituto di diritto pubblico con sede in Palermo, su conforme proposta del Comitato tecnico amministrativo della propria Sezione autonoma di credito minerario, tendente ad ottenere l'autorizzazione di poter elevare l'importo globale massimo dei buoni fruttiferi nominativi che tale Sezione è autorizzata ad emettere in forza del R. decreto 23 luglio 1925, n. 1453, e successivi decreti modificativi;

Considerata l'opportunità di autorizzare tale emissione, destinata a procurare i fondi occorrenti per sopperire alle necessità creditizie dell'industria zolfifera siciliana;

In conformità delle deliberazioni prese dal Comitato dei Ministri di che all'art. 12 del sopracitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, nella seduta del 16 luglio 1936-XIV;

Decreta:

La Sezione autonoma di credito minerario del Banco di Sicilia, è autorizzata ad elevare da 25 a 40 milioni di lire il limite di emissione dei buoni fruttiferi nominativi, che essa Sezione è autorizzata ad emettere in forza del R. decreto 23 luglio 1925, n. 1453, e successivi decreti modificativi.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3056)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1936-XIV.
Disposizioni concernenti il regime del grano selezionato da seme.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Veduto il R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1772, recante norme intese a regolare il regime del grano selezionato da seme, in relazione agli anticipi sul grano in erba ed all'ammasso collettivo;

Veduto l'art. 13 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, sulla disciplina del mercato granario, che consente di stabilire, per il grano selezionato da seme, un regime speciale rispetto all'obbligo del conferimento agli ammassi e di autorizzare la vendita del grano medesimo a prezzo superiore a quello base, previsto dall'art. 12 del citato decreto per il cereale destinato all'alimentazione umana;

Veduto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1314, recante provvidenze per incoraggiare la produzione di sementi elette e la legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari da cause nemiche;

Sulla proposta dell'Ufficio centrale ammasso grano;

Decreta:

Art. 1. — Le partite di grano impegnate in erba e poi acquistate ai fini della selezione per seme, con l'osservanza delle modalità prescritte dal R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272, sono esenti dall'obbligo del conferimento agli ammassi collettivi di cui al R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273.

Alle partite predette si applicano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2. — L'esonero dall'obbligo dell'ammasso di partite di grano da destinare alla selezione per semento può inoltre essere concesso dal Centro ammasso della Provincia in cui è sita l'azienda agricola produttrice della partita, in base a domanda dell'azienda predetta, vistata dal Regio Ispettore agrario provinciale ed in cui sia precisato il luogo di produzione, la varietà ed il quantitativo da destinare alla selezione.

Nella istanza dovrà pure essere indicato se la selezione sarà eseguita dalla stessa azienda agricola produttrice, oppure da ditta o ente selezionatore, dei quali verrà, in tal caso, specificata la denominazione e la sede.

Nel deliberare in merito alla domanda, il Centro provinciale determinerà anche il limite massimo del premio che, in aggiunta al prezzo-base stabilito a' sensi dell'art. 13 del R. decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, può essere percepito dall'azienda agricola a carico della ditta o ente selezionatore.

Art. 3. — Dell'accoglimento della domanda di esonero il Centro rilascerà dichiarazione, riportante tutti gli estremi menzionati nell'art. 2.

Delle domande accolte il Centro provinciale terrà annotazione in apposito registro, provvedendo, quando una partita risulti destinata alla selezione fuori provincia, a trasmettere al Centro ammasso della Provincia di destinazione i dati necessari per le registrazioni di carico e per i controlli di sua competenza.

Il Centro ammasso comunicherà quindicinalmente al Ministero per l'agricoltura e per le foreste (Ufficio centrale ammasso grano) il riepilogo delle domande di esonero accolte nella quindicina, ripartite a seconda della varietà di grano cui si riferiscono.

Art. 4. — Delle autorizzazioni ottenute a mente dell'art. 3, le aziende agricole produttrici e le ditte o istituti di selezione debbono tenere regolare registrazione di carico e scarico in registri appositi, con le modalità e con gli obblighi stabiliti dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272.

Art. 5. — Le vendite e spedizioni di grano selezionato per seme debbono essere eseguite esclusivamente in involucri suggellati, muniti di cartellino piombato, indicante la razza e varietà della semente e l'azienda, ditta o ente da cui essa proviene.

Art. 6. — Per poter vendere il grano selezionato per seme, l'azienda, ditta o ente che ne dispone, deve, a' termini dell'art. 13 del Regio decreto-legge 15 giugno 1936, n. 1273, chiederne l'autorizzazione al Ministero per l'agricoltura e per le foreste (Ufficio centrale ammasso grano), con apposita domanda da inoltrarsi per tramite e col parere del Centro ammasso della Provincia e contenente i seguenti dati:

Varietà, quantità e prezzo di acquisto della partita;

resa a seme, con specificazione delle quantità delle seconde e degli scarti;

spese di lavorazione;

presumibile ricavo dalle seconde e dagli scarti;

quantità che si chiede di vendere a prezzo proposto. Tale prezzo dovrà riferirsi al grano da seme posto al magazzino del venditore.

Dell'esito della domanda il Ministero darà notizia, oltre che al richiedente, al Centro ammasso ed al Regio Ispettore agrario della Provincia da cui la domanda stessa è pervenuta.

Gli Istituti di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272, sono autorizzati a vendere il grano selezionato per seme senza le formalità prescritte dal presente articolo. Essi sono tenuti, peraltro, ad effettuare le vendite al prezzo fissato dal Ministero.

Art. 7. — Il grano selezionato per seme che resti invenduto a fine stagione — e cioè non oltre il 31 marzo successivo alla selezione — come pure le seconde e gli scarti di lavorazione, dovranno essere versati all'ammasso competente, con annotazione di scarico nei registri di cui all'art. 4.

Tale disposizione non si applica ai quantitativi di grano da seme che gli istituti di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272, destinino alle esperienze e alle riproduzioni nelle successive campagne.

Art. 8. — Ciascun Centro ammasso provinciale deve controllare la gestione, il carico e lo scarico del grano esonerato dall'obbligo dell'ammasso a' sensi del R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1272, e del presente decreto e detenuto da aziende, ditte ed enti residenti nella propria circoscrizione, provvedendo alle denuncie ed agli adempimenti del caso, ogni volta che constati l'inosservanza delle disposizioni delle leggi vigenti in materia e di quelle del presente decreto.

Art. 9. — Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

(3056)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1936-XIV.

Norme per la importazione temporanea dall'estero di varietà di patate esclusivamente destinate ad uso di semina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1927 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1927, n. 73) concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da semina, allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere del Ministero delle corporazioni, del Ministero delle finanze e del Sottosegretariato per gli scambi e le valute;

Udito il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

Decreta:

Art. 1. — Fermo restando il divieto d'importazione di patate, sancito dall'art. 8, lettera *c*), del decreto Ministeriale 3 marzo 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927, n. 73, può essere consentita, in via eccezionale, per la campagna 1936-37 e sotto l'osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali centocinquantamila, purchè esclusivamente per uso di semina e da destinarsi prevalentemente alle zone di produzione precoce per l'esportazione.

L'importazione è ammessa per provenienza da Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2. — Le patate da semina da ammettersi all'importazione dovranno provenire da località immuni dai seguenti parassiti: Doriphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Hetoradera rostochiensis, Epitrix cucumeris.

Le patate dovranno inoltre provenire da colture sottoposte a controllo tecnico d'Istituti degli Stati di provenienza e riconosciuti dagli Stati medesimi, sia nei riguardi della selezione, sia nei riguardi dei fenomeni degenerativi (malattie da virus). Le patate dovranno essere immuni da qualsiasi alterazione con una tolleranza complessiva al riguardo del 3 per cento.

Art. 3. — Le licenze all'importazione di patate da semina sono rilasciate dal Ministero delle finanze su proposta del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute. La Regia stazione di patologia vegetale di Roma, via Santa Susanna n. 13, la quale compirà gli accertamenti necessari per la constatazione dello stato di sanità delle patate, compresa la visita alle colture di origine in tutti quei Paesi nei quali questa sarà ritenuta necessaria, fisserà le norme per il controllo fitosanitario agli effetti della definitiva importazione nel Regno.

Art. 4. — Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito fra le Organizzazioni di categoria interessate dalla Commissione di cui all'art. 7 del presente decreto. Dette Organizzazioni, ciascuna per la propria competenza, faranno l'assegnazione in favore degli Enti agrari, agricoltori e ditte commerciali inscritte all'Albo degli esportatori.

Per queste ultime dovrà darsi la preferenza a quelle ditte che risultino abituali esportatrici di patate sui mercati esteri e che presentino sufficiente garanzia di destinare le patate importate esclusivamente per la semina.

Le proposte di assegnazione ai singoli concessionari saranno trasmesse per il visto alla Regia stazione di patologia vegetale e successivamente per l'approvazione al Sottosegretariato per gli scambi e le valute, il quale provocherà dal Ministero delle finanze la concessione delle relative licenze.

Art. 5. — Gli Enti e le persone che si trovino nelle condizioni di cui sopra, qualora intendano, per la prossima campagna, importare patate da semina, dovranno farne domanda in carta da bollo da L. 6 che dovrà pervenire entro il 31 agosto 1936, alla Confederazione fascista degli agricoltori o alla Confederazione fascista dei commercianti, a seconda che il richiedente sia un ente agrario o un agricoltore, oppure una ditta commerciale, indicando:

a) le località estere dalle quali desiderano prelevare le patate da importare;

b) la varietà e la relativa classifica di riproduzione, il quantitativo che intendano importare.

La domanda stessa dovrà, inoltre, contenere l'esplicita dichiarazione che l'importatore accetta tutte le condizioni prescritte dal presente decreto e tutte le altre che saranno dettate dalla predetta Regia stazione di patologia vegetale; che si obbliga inoltre a trasmettere settimanalmente a quest'ultima, dopo l'arrivo delle patate, l'elenco delle aziende nelle quali saranno eseguite le coltivazioni, con l'indicazione delle varietà e relativa quantità, la precisa località di provenienza, e che, infine, riconosce di non aver diritto a ripetere risarcimento di danni da qualsiasi causa dipendenti.

All'atto della domanda il richiedente dovrà versare alla Organizzazione di categoria di cui fa parte: (Confederazione fascista degli agricoltori o Confederazione fascista dei commercianti), in rapporto alla quantità di patate richiesta, la quota delle spese necessarie per gli accertamenti di cui all'art. 3, e nella misura che sarà fissata nelle norme dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale. Le singole Organizzazioni provvederanno a rimettere alla Regia stazione suddetta, entro quindici giorni dall'avvenuta assegnazione, l'importo complessivo corrispondente ai quantitativi assegnati.

Art. 6. — E' data facoltà alla Regia stazione di patologia vegetale di esercitare, anche con sopraluoghi ai magazzini e alle coltivazioni, il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle norme che saranno dettate dalla Regia stazione stessa, avvalendosi dei Regi osservatori e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante. Gli Enti agrari, gli agri-

coltori, e le ditte commerciali autorizzati alla importazione hanno obbligo di fornire tutte le indicazioni e di esibire tutti i documenti che all'uopo saranno richiesti dagli incaricati del controllo.

Art. 7. — La Commissione incaricata della ripartizione del contingente di cui all'art. 1 fra le Organizzazioni di categoria interessate, sarà presieduta dal direttore generale dell'Agricoltura e costituita da un funzionario della Direzione generale predetta, da un funzionario del Ministero delle corporazioni, da un funzionario del Sottosegretariato per gli scambi e per le valute, dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale, da un rappresentante della Confederazione fascista degli agricoltori, da un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti, da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Art. 8. — Le spedizioni di patate da semina dovranno effettuarsi in sacchi piombati dal Servizio fitopatologico dello Stato di origine e dovranno essere accompagnate da un certificato di origine e di sanità, secondo il modello allegato, nonchè da un certificato rilasciato dagli Istituti di controllo tecnico sulle colture di cui all'art. 2.

Art. 9. — L'importazione non potrà protrarsi oltre il 30 aprile 1937 e dovrà avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Modane, Ventimiglia, Domodossola, Chiasso, Fortezza, Tarvisio, Postumia, Trieste, Genova, Savona, Livorno, Napoli, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

Art. 10. — La concessione della licenza ad importare patate da semina potrà essere in qualsiasi momento revocata, sia nei confronti dell'importatore il quale sia incorso in inosservanze delle norme contenute nel presente decreto e di quelle dettate dalla Regia stazione di patologia vegetale, sia per qualsiasi ragione di carattere fitosanitario.

Art. 11. — Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: Rossoni.

Certificato di origine e di sanità per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1° che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate nel comune di . . . . . . provincia di . . . . . . ;

2° che, le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: Doryphora decemlineata, Synchytrium endobioticum, Phthorimaea operculella, Heterodera rostochiensis, Epithrix cucumeris;

3° che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di Doryphora, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri;

4° che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5° che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

6° che le patate sono prive di terra.

Descrizione della spedizione.

Varietà delle patate . . . .
Classifica di riproduzione (originali, 1ª riproduzione, riproduzione riconosciuta) . . . .
Peso della spedizione . . . .
Specie dell'imballaggio . . . .
N. dei colli . . . .
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di questi . . . .
N. del vagone . . . .
Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . . .
Nome ed indirizzo del mittente . . . .

(Timbro) (*Firma del delegato del Servizio fitopatologico*:

(1) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (1) . . . .
certifica che le patate prodotte nelle colture eseguite da (2) . . . .
e situate nel comune di . . . . . . provincia di . . . .
sono (3) . . . .
. . . .
e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

Data . . . .

Firma . . . .

(Timbro).

(1) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o Ente tecnico riconosciuti dallo Stato d'origine che controllava le colture delle patate.

(2) Nome dell'Ente o della Ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(3) Indicare la classifica di riproduzione: se originali, di prima riproduzione, riproduzione riconosciuta.

(3057)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazione trasporti « Fortior », con sede in Napoli.

Il liquidatore della Società di assicurazione trasporti « Fortior », con sede in Napoli, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo non esistere, oltre la ditta fratelli Rizzo di Castellammare del Golfo, alcun creditore per contratti di assicurazione diretta, nè alcun impegno derivante da operazioni assicuratrici.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore avv. Carlo Minervini, via Carlo Cafara, 5, Napoli.

(2835)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA E DELLA ASSISTENZA
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI E CAPITALIZZAZIONI

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società di assicurazioni « Unione Grandine » di Milano.

Il liquidatore della Società anonima « Unione Grandine », con sede in Milano, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta, nè alcun impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al liquidatore della Società predetta, signor Felice Lamberti, via Borgonuovo, 9, Milano.

(2836)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 8

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	80101 80103	724,50 189 —	Piana *Rosa* fu Bartolomeo, minore sotto la p. p. della madre Chiabrera Maria di Antonio,, ved. Piana dom. in Ovada (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Chiabrera Maria di Antonio, ved. Piana, dom. in Ovada.	Piana *Concessa-Rosa* fu Bartolomeo, minore, ecc., e con usufrutto vitalizio come contro.
»	319234	210 —	Smaldino Italia, Filomena, *Paolo* e Ada di Vincenzo, minori sotto la p. p del padre, dom. a Napoli.	Smaldino Italia, Filomena, *Armando* e Ada di Vincenzo, minori, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	663652 663653	291 — 182 —	*Bongiovanni* Giuseppe fu Giuseppe, dom. a Scarnafigi (Cuneo), ipotecate.	*Bongioanni* Giuseppe fu Giuseppe, dom. come contro, ipotecate.
3,50 % Redim. (1934)	490394	45,50	Canata *Caterina* di *Giovanni*, dom. a Breccanecca di Cogorno (Genova).	Canata *Catterina-Rosa* di *Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre* dom. come contro.
» »	256574 396020	2450 — 483 —	Valfrè di Bonzo Enrichetta fu Giovanni-Andrea, moglie di De Arcayne Francesco, dom. a Torino.	Valfrè di Bonzo Enrichetta fu Giovanni-Andrea, moglie *legalmente separata di De Arcayne Francesco, interdetta sotto la tutela di Valfrè di Bonzo Raoul-Giacinto fu Giovanni-Andrea*, dom. a Torino.
Prestito Naz. 5 %	19368	60 —	Demarie Sabina fu Giovanni-Antonio, moglie di Demarie *Battista* fu Lorenzo, dom. a Ferrere (Alessandria) vincolata.	Demarie Sabina fu Giovanni Antonio, moglie di Demarie *Giovanni Battista* fu Lorenzo, dom. come contro, vincolata.
3,50 % Redim. (1934)	472829	378 —	Bargellino *Marino* di Attilio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Roma.	Bargellini *Primo* di Attilio, minore ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	14171	840 —	Sella *Malvina* fu Gaudenzio, nubile, dom a Firenze, vincolata	Sella *Rosa-Modesta-Battistina-Malvina* fu Gaudenzio, dom. a Firenze vincolata.
» » »	26067 26068 26069	31,50 35 — 31,50	Gavazzeni Maria, nubile, Gavazzeni Chiara, nubile, Gavazzeni dott. Alessandro } di Guglielmo, domiciliati a Bergamo, con usufrutto a Beretta *Antonietta* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.	Intestate come contro con usufrutto a Beretta *Guidetta* fu Luigi, nubile, dom. a Pavia.
3,50 % Redim. (1934)	476310 476311	359 — 87,50	Verardo Nicolò fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Massa Luigia *fu* Domenico, ved. di Verardo Emilio, dom. a Genova-Pegli. La seconda rendita è con usufrutto a Massa Luigia *fu* Domenico, ved. di Verardo Emilio.	Verardo Nicolò fu Emilio, minore sotto la p. p. della madre Massa Luigia *di* Domenico, ved. di Verardo Emilio, dom. a Genova-Pegli. La seconda rendita è con usufrutto a Massa Luigia *di* Domenico, ved. di Verardo Emilio, dom. a Genova-Pegli.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2954)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 29 luglio 1936-XIV - N. 162.

S. U. A. (Dollaro)	12,675
Inghilterra (Sterlina)	63,62
Francia (Franco)	83,80
Svizzera (Franco)	414,50
Argentina (Peso carta)	3,50
Austria (Shilling)	2,384
Belgio (Belga)	2,1375
Canadà (Dollaro)	12,6675
Cecoslovacchia (Corona)	52,65
Danimarca (Corona)	2,845
Germania (Reichsmark)	5,1046
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,79
Norvegia (Corona)	3,1675
Olanda (Fiorino)	8,6281
Polonia (Zloty)	239,50
Spagna (Peseta)	173,67
Svezia (Corona)	3,2488
Rendita 3,50 % (1906)	75,225
Id. 3,50 % (1902)	72,375
Id. 5 % lordo	53,20
Prest. redim 3,50 % - 1934	75,825
Obbl. Venezie 3,50 %	88,15
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	100 —
Id. id. 5 % - Id. 1941	100 —
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	89,85
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	89,725
Id. id. 5 % - Id. 1944	94,875

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del dott. Barbo Marcello a commissario straordinario della Cassa rurale di Servola e dei signori De Marchi Giacomo, Fonda Mario e Tellini Giordano a membri del Comitato di sorveglianza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Vedute le leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, della Cassa rurale di Servola (Trieste);

Dispone:

Il dott. Barbo Marcello di Pietro è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Servola (Trieste) ed i signori De Marchi Giacomo fu Giacomo, Fonda Mario fu Giovanni Maria e Tellini Giordano fu Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal capo II, titolo VII, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3002)

Nomina del sig. cav. Zagardo Giacomo a commissario liquidatore della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone e dei signori dott. Scapozzo Antonino, Spinella avv. Luigi e Gensabella Lucio a membri del Comitato di sorveglianza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) secondo le norme di cui al capo III del titolo VII del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

Il cav. Zagardo Giacomo fu Lorenzo Paolo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale laica di depositi e prestiti di Aidone (Enna) ed i signori dott. Scapozzo Antonino di Rosario, Spinella avv. Luigi fu Gaetano e Gensabella Lucio fu Gaetano, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal capo III, titolo VII, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3003)

Nomina del rag. Boni Gustavo a commissario liquidatore della Cassa rurale di Sluderno e dei signori Wackler Luigi, Noggler Giuseppe e dott. Fava Remo a membri del Comitato di sorveglianza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a sostituire alla liquidazione ordinaria della Cassa rurale di Sluderno (Bolzano)» la speciale liquidazione regolata dal capo III del titolo VII del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, numero 375;

Dispone:

Il rag. Boni Gustavo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Sluderno (Bolzano) ed i signori Wackler Luigi, Noggler Giuseppe e dott. Fava Remo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 66 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal capo III, titolo VII, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3004)

Nomina del rag. Brunialti Giuseppe a commissario straordinario della Cassa rurale di Dobbiaco e dei signori Baur Giovanni, Ploner Riccardo e Fuchs Giovanni a membri del Comitato di sorveglianza.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO

Istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto a confermare lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Dobbiaco già disposto dal Prefetto di Bolzano; ed a sciogliere il Collegio sindacale della Cassa rurale stessa;

Dispone:

Il rag. Brunialti Giuseppe è nominato Commissario straordinario per l'Amministrazione della Cassa rurale di Dobbiaco (Bolzano); ed i signori Baur Giovanni, Ploner Riccardo e Fuchs Giovanni sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo II, titolo VII, del ripetuto Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3005)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a sei posti di veterinario condotto nella provincia di Milano, bandito in data 30 maggio 1935-XIII;

Visti gli articoli 23 e 55 del Regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

N.		Nome	Punti
1.	Dott.	Valcarenghi Enzo	20,97/50
2.	»	Marsili Sante	20,55/50
3.	»	Fasana Angelo	20,27/50
4.	»	Strozzi Pietro	20,00/50
5.	»	Dini Dino	19,58/50
6.	»	Mascherpa Aristide	19 16/50
7.	»	Montessori Pio	19,02/50
8.	»	Ciabatti Ferdinando (art. 1, n. 8, R.D.L. 5-7-1934, numero 1176)	18,88/50
9.	»	Guizzardi Massimo	18,88/50
10.	»	Rasi Ugo (art. 1, n. 11, R.D.L. 5-7-1934. n. 1176)	18,33/50
11.	»	Cicogna Cicognola Lino	18,33/50
12.	»	Sichero Antonio (art. 1, n. 5, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	17,77/50
13.	»	Gregori Gambarini Eugenio (art. 1, n. 9, R.D.L. 5-7-1934. n. 1176)	17,77/50
14.	»	Severgnini Antonio (art. 1, n. 11, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	17,77/50
15.	»	Ruglioni Giuseppe (art. 1, n. 11, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	17,77/50
13.	»	Bonetti Fausto	17,77/50
17.	»	Bertolini Carlo (art. 1, n. 8, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	17,22/50
18.	»	Terzaghi Pietro	17,22/50
19.	»	Benatti Giuseppe Antonio	16,94/50
20.	»	Monti Giuseppe	16,11/50
21.	»	Segalini Antonio (art. 1, n. 8. R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	15,55/50
22.	»	Cirenei Gianni	15,55/50
23.	»	Borgo Mauro Felice (art. 1, n. 5, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	15,00/50
24.	»	Capozzo Simone (art. 1, nn. 8 e 11, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	15.00/50
25.	»	Benatti Giuseppe A.	15,00/50
26.	»	Sgambati Alberto (art. 1, nn. 10 e 11, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	13,88/50
27.	»	Pinaroli Abelardo (art. 1, n. 11, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	13,88/50
28.	»	Passarelli Alessandro (art. 1, n. 11. R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	13,88/50
29.	»	Santinello Umberto	13,88/50
30.	»	Vittone Roberto	13,61/50
31.	»	Abbà Teresio	13,33/50
32.	»	Biffi Fausto (art. 1, n. 1, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	12,77/50
33.	»	Grilli Alfonso	12,77/50
34.	»	Rho Giovanni	12,22 50
35.	»	Isola Mario	11,94/50
36.	»	Negri Ferdinando	11,80/50
37.	»	Natali Clito (art. 1, n. 4, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	11,66/50
38.	»	Besnati Franco	11,66/50
39.	»	Petrillo Battista	11,52/50
40.	»	Balloni Antonio	11,38/50
41.	»	Sanna Cavanna Stefano	11,11/50
42.	»	Rota Tarcisio	10,00/50
43.	»	Mortarino Franco	9,44/50
44.	»	Niccolai Alessandro	8,88/50
45.	»	Zanni Lucio	8,75/50
46.	»	Pierantonio Giovanni (art. 1, n. 2, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	8,33/50
47.	»	Mamoli Emilio (art. 1, n. 8, R.D.L. 5-7-1934, n. 1176)	8,33/50
48.	»	Rossi Vittorio	8,33/50
49.	»	Visentin Luigi	7,77/50
50.	»	Scamoni Agostino	7,22/50
51.	»	Corini Umberto	6,66/50
52.	»	Vassili Giuseppe	6,11/50
53.	»	Bizzarro G. Battista	5,55/50
54.	»	Fiori Giuseppe	1,11/50

Il prefetto: MOTTA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per sei posti di veterinario condotto nella provincia di Milano, bandito in data 30 maggio 1935-XIII;

Visti gli articoli 23 e 55 del Regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Dichiara

i sotto indicati concorrenti vincitori del concorso sopraccennato per il posto per ciascuno di essi a fianco indicato:

1. Valcarenghi dott. Enzo - Consorzio di Rho.
2. Marsili dott. Sante - Comune di Milano.
3. Fasana dott. Angelo - Consorzio di Nerviano.
4. Strozzi dott. Pietro - Consorzio di Cavenago d'Adda.
5. Dini dott. Dino - Consorzio di Settala.
6. Mascherpa dott. Aristide - Consorzio di Macherio.

Milano, addì 20 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: MOTTA.

(3030)

REGIA PREFETTURA DI CUNEO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto n. 22229, Div. Sanità, in data 31 maggio 1935 col quale veniva indetto pubblico concorso per i posti di veterinario condotto nei comuni di Saluzzo, Busca e nei Consorzi veterinari di Chiusa Pesio-Beinette, di Corneliano d'Alba e Vezza d'Alba e di Villanova Solaro e Murello;

Visto il decreto in data 15 gennaio 1936 del Ministero dell'interno, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1936 col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la lettera del presidente della Commissione in data 16 giugno scorso, n. 18, con la quale dà comunicazione degli esclusi dal concorso per irregolarità di documenti e trasmette la graduatoria dei concorrenti e gli atti del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, e gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Riconosciuti regolari gli atti del concorso;

Decreta:

1. — E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia:

1.	Dott. Cattaneo Francesco	punti	46,53
2.	» Quaglia Giovanni	»	44,33
3.	» Giordano Oreste	»	44,31
4.	» Baldi Ermanno	»	43,88
5.	» Bertolani Pietro	»	43,47
6.	» Fasana Angelo	»	43,33
7.	» Ratti Giovanni	»	43,31
8.	» Destefanis Giuseppe	»	43,30
9.	» Millesi Pietro Silvio	»	43,08
10.	» Folchini Giulio	»	42,99
11.	» Stramignoni Goffredo	»	42,51
12.	» Martellucci Aurelio	»	42,47
13.	» Faranca Guido	»	42,08
14.	» Pedotti Angelo	»	41,88
15.	» Vittone Roberto	»	41,53
16.	» Dagna Mario	»	40,87
17.	» Monti Giuseppe	»	40,54
18.	» Cortese Gio. Maria	»	40,01
19.	» Balloni Antonio	»	40 —
20.	» Trazzi Cesare	»	39,86
21.	» Muchetti Pietro	»	39,69
22.	» Tassinari Renzo	»	39,62
23.	» Tirone Luigi	»	39,44
24.	» Montani Carlo	»	39,28
25.	» Borghini Carlo	»	39,27
26.	» Cagliari Pietro	»	38,86
27.	» Malausa Natale	»	38,82
28.	» Lupattelli Alfredo	»	38,75
29.	» Lollini Mario	»	38,46
30.	» Videsott Lorenzo	»	38,33
31.	» Salandi Carlo	»	38,31
32.	» Deambrogio Luigi	»	38,08
33.	» Manazza Vittorio	»	37,91
34.	» Arese Gio. Battista	»	37,39
35.	» Mascherpa Aristide	»	37,09
36.	» Tarabini Lauro	»	36,11
37.	» De Maddalena Ferdinando	»	35,93
38.	» Bonetti Fausto	»	34,72
39.	» Del Cas Italo	»	34,60
40.	» Ciani Corrado	»	34,58
41.	» Abbà Teresio	»	34,44
42.	» Rocco Erminio	»	34,31
43.	» Barberis Ettore	»	33,61
44.	Dott. Ghirardi Francesco	punti	32,81
45.	» Pirazzoli Luigi	»	32,58
46.	» Luongo Leonardo	»	32,36
47.	» Lugari Francesco	»	32,22
48.	» Marchesa Rossi Giovenale	»	31,66
49.	» Morone Antonio	»	31,38
50.	» Palestri Vaifro	»	31,25
51.	» Ferro Costantino	»	31,11
52.	» Toselli Ferdinando	»	30,83

2. — Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 14 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PEROTTI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visto il proprio decreto di pari numero e data del presente con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 31 maggio 1935-XIII, fissata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi ai posti di sanitari, R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. — Sono dichiarati vincitori del concorso a cinque posti di veterinario condotto, vacanti nella Provincia alla data del 31 maggio 1935, i seguenti veterinari, che sono di conseguenza designati per la nomina nelle condotte a fianco segnate conformemente alle indicazioni delle sedi per le quali secondo l'ordine di preferenza intendevano concorrere:

1. Dott. Cattaneo Francesco - Saluzzo.
2. » Quaglia Giovanni - Busca.
3. » Giordano Oreste - Chiusa Pesio.
4. » Bertolani Pietro - Corneliano d'Alba.
5. » Fasana Angelo - Villanova Solaro.

2. — Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 14 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: PEROTTI.

(3031)

REGIA PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n. 16552 del 5 giugno 1936-XIV col quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia il 30 aprile 1935, formata dalla commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 15 gennaio 1936-XIV;

Visto il verbale suppletivo della commissione medesima in data 25 giugno detto dal quale risulta che nella precedente graduatoria per errore materiale al dott. Anguissola Costanzo erano stati attribuiti punti 2,66/50 invece di punti 3,91/50 come gli spettano in base ai documenti esibiti ed all'applicazione dei criteri di valutazione stabiliti;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265 e 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale rettifica della graduatoria di cui sopra il dott. Anguissola Costanzo è graduato ventesimo anzichè venticinquesimo con punti 3,91/50 prendendo posto dopo il dott. Peccorini Angelo ed in conseguenza i dott. Mantica, Taramelli, De Bernardi, Geraci e Ranzini sono graduati rispettivamente ai posti 21, 22, 23, 24 e 25.

Pavia, addì 8 luglio 1936 - Anno XIV

Il prefetto: LEONE.

(3034)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.